



COMUNE DI SANTORSO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 18/05/2015

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio alle ore 20:00, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il II Vice Segretario Comunale Sperotto Elisa.

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BALZI FRANCO	X	
BRAVO GIUSEPPE	X	
DALLE NOGARE STEFANO	X	
ZAFFONATO ALESSANDRO	X	
ZAVAGNIN ELENA	X	
DALLA VECCHIA CHIARA	X	
DOPPIO FRANCESCA, MARIA	X	
BROCCARDO LORENZO	X	
SACCARDO GIUSEPPE	X	
POZZAN ANDREA	X	
GROTTO LISA	X	
DE MARCHI GIUSEPPE	X	
GOSETTO STEFANO	X	

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE)**

Santorso, 11/05/2015

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 11/05/2015

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PARERE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.

Santorso, 18/05/2015

Il Segretario Comunale
Salamino dott.ssa Maria Grazia

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

A seguito della riunificazione della discussione di tutti i punti preliminari al Bilancio, per gli interventi si rinvia alla deliberazione consiliare n.23 del 18.05.2015 relativa alla “approvazione bilancio di previsione 2015 – 2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi allegati”;

Sindaco: Passa alla votazione;

Con votazione espressa per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 nelle persone dei consiglieri di minoranza Pozzan Andrea, Grotto Lisa, De Marchi Giuseppe, Gosetto Stefano, astenuti n. 0;

Sindaco: chiede la votazione per l'immediata eseguibilità;

Con votazione espressa, separatamente, per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti si ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 nelle persone dei consiglieri di minoranza Pozzan Andrea, Grotto Lisa, De Marchi Giuseppe, Gosetto Stefano, astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
- TASI (Tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicato sul portale federalismo in data 23.04.2014, applicato per l'annualità 2014;

VISTA la Legge di Stabilità 2015, Legge 23.12.2014, n. 190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014 e visti in particolare:

- **art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel secondo periodo, dopo le parole: “Per il 2015” sono inserite le seguenti: “e per il 2015”;
 - b) nel terzo periodo, le parole: “Per lo stesso anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli stessi anni 2014 e 2015”.

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2015 e per il 2015** (*inserito con legge stabilità 2015*), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (*sostituito con legge stabilità 2015*) nella determinazione dell'aliquota TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- **art. 1 comma 692.** Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

VISTO il decreto legge 24.01.2015, n. 5 (G.U. n. 19 del 24.01.2014);

Art. 1 "Esenzione dall'IMU di terreni montani e parzialmente montani"

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **TOTALMENTE MONTANI** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2014.

TENUTO CONTO della necessità di modificare il regolamento IUC esistente, per recepire, tra l'altro, le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1° gennaio 2015;

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato nella G.U. n. Serie Generale n.301 del 30-12-2014 che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 e stabilisce: “Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2014”;

RICHIAMATO l'art. n. 163, comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 laddove è stabilito che qualora la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) da applicarsi a far data del 1° gennaio 2015;
3. di dare atto che a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. di dare atto che, a regime, le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare il rinvio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, allo scopo di permetterne l'operatività.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Balzi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Sperotto Elisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 23/06/2015 al 08/07/2015.

L'Incaricato
Marzari Antonella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/07/2015

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
Sperotto dott.ssa Elisa